



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi

Presidente

Dott. Andrea Bernardino

Giudice relatore

Dott. Nicola Caschili

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 17/2019 del ruolo concordati preventivi

Promosso dalla

Associazione Italiana Assistenza agli Spastici – Cagliari, in breve A.I.A.S Cagliari, con sede in Cagliari, viale Poetto 312 (c.f. 00468120928), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. ssa Anna Paola Randazzo, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso *ex art.* 161 sesto comma L.F., dall'avvocato Massimo Bottari del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefanino Casti, con studio in Cagliari, viale Bonaria n. 96

1. Con ricorso depositato telematicamente in data 10.10.2019 l'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici – Cagliari (di seguito, in breve, A.I.A.S Cagliari) ha richiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo e di poter beneficiare di un termine per la presentazione della proposta e del piano, o, in alternativa, per la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-bis L.F..

2. L'attuale formulazione dell'art. 161, sesto comma, L.F. consente all'imprenditore in stato di crisi di depositare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano, nonché del contenuto esatto della proposta da indirizzare ai



creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede inoltre che il giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano, della proposta e della prescritta documentazione, variabile tra i 60 ed i 120 giorni, in ogni caso non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.

2.1. Secondo l'orientamento diffusosi tra i giudici di merito subito dopo la riforma della legge fallimentare di cui al D.L. 15.6.2012 convertito nella legge n. 134/2012 ed al quale aderisce questo Tribunale, nell'ipotesi in cui l'imprenditore depositi ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. il ricorso con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo, l'ammissibilità del ricorso medesimo è subordinata al riscontro dei presupposti di validità della domanda, essendo pertanto necessario che il Tribunale verifichi: 1) la propria competenza territoriale; 2) che siano stati posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 152 L.F.; 3) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti; 4) che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 160 e 182-bis L.F. per l'accesso al concordato o all'accordo di ristrutturazione dei debiti; 5) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda *ex art.* 161, co. 6, L.F. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

2.2. Tali riscontri, nel caso in esame, hanno dato esito positivo, atteso che:

1) quanto alla competenza, l'associazione ha sede legale in Cagliari;

2) con il ricorso sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

3) il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentate dell'associazione e deve ritenersi rispettato il disposto dell'art. 152 L.F.: sul punto si precisa che la decisione di presentare il ricorso *ex art.* 161 sesto comma L.F. è stata adottata mediante delibera del consiglio direttivo (delibera del 4.10.2019: v. il verbale redatto dal notaio C.M. De Magistris); in seguito alla visione dello statuto dell'associazione, poiché non è previsto in capo all'assemblea dei soci o ad altri organi dell'ente il potere di proporre la domanda in esame, si ritiene che tale potere



spetti al consiglio direttivo, quale organo gestorio dell'ente, che ha ritenuto di dover adottare tale strumento per la gestione della crisi d'impresa;

4) dai documenti prodotti emerge *per tabulas* il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F., ricavabile con tutta evidenza dai bilanci degli ultimi tre esercizi, nonché l'esistenza, quantomeno, di uno stato di crisi, evincibile da quanto dichiarato in ricorso: l'associazione è debitrice nei confronti dei dipendenti dell'Erario per importi ingenti;

5) non ricorre la condizione d'inammissibilità di cui all'art. 161, comma 9, L.F., non avendo il debitore presentato nei due anni antecedenti altra domanda di concordato con riserva cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'eventuale accordo di ristrutturazione (v. la certificazione della cancelleria).

2.3. Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per concedere alla società il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F..

In ordine alla misura del termine, essendo pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso dal Pubblico Ministero (n. 228/2019 R.G. prefallimentare), esso è fissato *ex lege* in giorni 60, con decorrenza dal 10.10.2019, data di presentazione della domanda *ex art. 161 sesto comma L.F.* (in tal senso v. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29740 del 19.11.2018).

3. Si dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, L.F., che la società depositi, con periodicità mensile, informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano, con la precisazione che la prima di esse dovrà essere depositata entro il 31.10.2019 e le successive entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 161 sesto comma L.F., e considerate le dimensioni aziendali della proponente, si provvede alla nomina di due commissari giudiziali, nelle persone dei dottori Gianluca Fadda e Giuseppe Aste, dottori commercialisti con studio in Cagliari.

P.Q.M.



Concede all'A.I.A.S. Cagliari il termine di giorni 60, decorrenti dal 10.10.2019, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 L.F..

Dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8, L.F., che l'A.I.A.S. Cagliari depositi con periodicità mensile informazioni relative sia alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, sia all'attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano; la prima scadenza mensile viene fissata al 31.10.2019, mentre le successive all'ultimo giorno di ogni mese.

Nomina commissari giudiziali i dottori Gianluca Fadda e Giuseppe Aste, dottori commercialisti con studio in Cagliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'A.I.A.S. Cagliari, al Pubblico Ministero ed ai commissari giudiziali.

Cagliari, 18.10.2019.

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice estensore

Dott. Andrea Bernardino

